



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 dicembre 2011 (12.12)
(OR. en)**

18353/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0284 (COD)**

**JUSTCIV 351
CONSOM 210
CODEC 2367**

NOTA

della:	presidenza
al:	Gruppo per le questioni di diritto civile (Compravendita)
n. prop. Comm.:	15429/11 JUSTCIV 265 CONSOM 158 CODEC 1667
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una normativa comune europea in materia di compravendita - Relazione della presidenza sullo stato dei lavori

I. Introduzione

1. La proposta di regolamento relativo a una normativa comune europea in materia di compravendita si fonda su più di 10 anni di lavori preparatori condotti dal Consiglio¹, dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea, nonché da accademici e professionisti del diritto, nell'ambito dei lavori volti a elaborare un progetto di quadro comune di riferimento nel diritto europeo dei contratti. Il "programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini"² ha invitato a portare avanti i lavori in questo settore. La proposta costituisce un seguito immediato alle consultazioni pubbliche avviate dal libro verde della Commissione sulle opzioni possibili in vista di un diritto europeo dei contratti per i consumatori e le imprese³.

¹ Ad esempio gli orientamenti sull'istituzione di un quadro comune di riferimento per il diritto contrattuale europeo adottati dalla 2946^a sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" tenutasi a Lussemburgo il 5 giugno 2009 (9741/09 JUSTCIV 120 CONSOM 111).

² GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

³ Doc. 11961/10 JUSTCIV 135 CONSOM 69 MI 236, COM (2010) 348.

2. Nella riunione informale del luglio 2011 (Sopot, Polonia), i ministri hanno discusso sul modo in cui il superamento delle differenze tra i regimi di diritto contrattuale possa contribuire alla crescita economica nell'UE. Vista la grave situazione economica, che colpisce tutti i cittadini dell'Unione europea minandone la fiducia nei confronti dell'integrazione europea, è essenziale consentire ai consumatori e agli operatori economici europei di beneficiare in modo più efficace delle opportunità offerte dal mercato interno in evoluzione. Diversi oratori hanno ritenuto che un regime alternativo di diritto contrattuale sia una valida opzione per il futuro, a condizione che tale strumento sia corretto dal punto di vista giuridico e credibile da quello economico.
3. La Commissione europea ha adottato la proposta l'11 ottobre 2011. La Commissione mira a introdurre un regime alternativo di diritto contrattuale che sia identico in ciascun Stato membro e che le parti contraenti possano liberamente decidere di applicare nei contratti di vendita. Nel corso della preparazione della proposta, la Commissione si è avvalsa della consulenza esterna di professionisti del diritto e accademici, riuniti in due gruppi di esperti della Commissione, ed ha altresì consultato i soggetti interessati.
4. Nella sessione del Consiglio GAI dell'ottobre 2011, durante la colazione i ministri hanno sottolineato l'esigenza di adottare una metodologia negoziale che permetta l'analisi approfondita di tutti i punti della proposta in sede di Consiglio.
5. Il 9 e 10 novembre 2011 la presidenza ha tenuto, congiuntamente con la Commissione europea, una conferenza sul diritto europeo dei contratti e su come liberare il potenziale di crescita del mercato interno; tale conferenza è stata l'occasione per un primo scambio di opinioni tra professionisti, accademici e rappresentanti degli Stati membri.

II. Stato dei negoziati

6. La presidenza accoglie con favore la proposta della Commissione per un regolamento relativo a una normativa comune europea in materia di compravendita, che mira a superare gli ostacoli al mercato interno derivanti dalle differenze tra i regimi nazionali di diritto contrattuale. La presidenza prende atto dell'analisi della Commissione secondo cui tali ostacoli hanno un impatto sulla scelta, da parte di consumatori e operatori economici, di avvalersi del mercato interno.
7. Il processo legislativo è appena iniziato. Il Consiglio condivide con il Parlamento europeo la responsabilità di valutare i meriti della proposta, la quale dovrebbe essere esaminata il più rapidamente possibile, lasciando agli Stati membri il tempo sufficiente per formulare e discutere le rispettive posizioni.
8. Sotto la presidenza polacca, il gruppo per le questioni di diritto civile ha dedicato quattro giornate alla presentazione della proposta da parte della Commissione e ad un primo scambio di opinioni tra esperti.
9. Durante tale scambio di opinioni preliminare in seno al gruppo per le questioni di diritto civile è emerso chiaramente che molti aspetti della proposta, tra cui le norme introduttive e gli allegati, necessitano di discussione approfondita. In particolare, il gruppo ha esaminato i contenuti delle norme introduttive, ossia il campo di applicazione a livello personale, materiale e territoriale della proposta, le modalità e conseguenze della scelta dello strumento, le conseguenze di una scelta invalida, le norme a tutela del consumatore connesse a tale scelta e gli obblighi di notifica, compresa la banca dati on line delle decisioni previste. Inoltre, il gruppo ha analizzato la valutazione d'impatto che correde la proposta.

10. Ulteriori discussioni dovrebbero affrontare le questioni cruciali relative alla base giuridica proposta per lo strumento nonché questioni riguardanti specificamente i contenuti. Sulla base dei lavori del gruppo per le questioni di diritto civile, la presidenza ritiene che, tra le molte possibili strade da seguire, la scelta più pragmatica sia quella di affrontare la questione della base giuridica dello strumento dopo aver risolto almeno alcune delle questioni riguardanti i contenuti e aver sufficientemente valutato i meriti dell'impatto economico della proposta.
11. In primo luogo vi è la forte esigenza di valutare adeguatamente le questioni specificamente rivolte ai contenuti relative al carattere opzionale della normativa comune europea in materia di compravendita (vale a dire l'esatta natura giuridica del secondo regime di diritto dei contratti), la sua relazione con l'acquis esistente (comprese le norme del diritto internazionale privato e l'acquis relativo ai consumatori), le questioni relative al campo d'applicazione proposto (ad es. le motivazioni economiche per applicare la normativa in materia di compravendita a contratti conclusi unicamente tra imprese), nonché i meccanismi di tutela del consumatore previsti (ad es. la nota informativa standard). Considerata la complessità di tale proposta, l'ordine con cui tali questioni sono affrontate può agevolare o complicare ulteriori negoziati e influenzare l'organizzazione dei lavori in seno agli organi preparatori del Consiglio.
12. Alla luce delle opinioni espresse dai ministri durante la colazione nel Consiglio GAI dell'ottobre 2011, un esame parallelo dell'allegato I della proposta dovrebbe essere l'occasione per una discussione approfondita sulle sue disposizioni in seno agli organi preparatori regolari del Consiglio. In tale contesto, potrebbe essere utile rilevare che l'allegato I comprende, da un lato, varie disposizioni con un significativo impatto sulla situazione di consumatori e operatori economici (ad es. le norme su obbligazioni e rimedi delle parti del contratto) e, dall'altro, disposizioni di diritto contrattuale comuni alle tradizioni giuridiche di molti Stati membri (ad es. le norme sulla formazione del contratto e la sua interpretazione) e disposizioni che derivano direttamente dalle vigenti direttive pienamente armonizzate.

III. Conclusione

13. La presidenza ricorda l'impegno manifestato nel programma di 18 mesi delle attività del Consiglio in relazione alla proposta in oggetto¹. In tale contesto è opportuno che le future presidenze proseguano gli sforzi intrapresi in questo settore nel secondo semestre del 2011. Al tempo stesso, occorre una stretta cooperazione tra tutte le istituzioni interessate, al fine di garantire progressi costruttivi in tutte le fasi del processo legislativo. Occorre inoltre che le presidenze definiscano, in linea con le opinioni espresse dai ministri, l'organizzazione del processo legislativo per quanto riguarda la sequenza delle questioni da affrontare e il metodo di lavoro. La presidenza si aspetta che tali sforzi congiunti consentano di portare a termine con successo i lavori intrapresi.
-

¹ 11447/11 POLGEN 100, pag. 89.